



Roma, 19/05/2026

Ufficio: DAR/DC
Protocollo: 202604571/A.G.
Oggetto: **Ministero della Salute: Nota informativa in merito alla vendita di sostanze e associazioni di sostanze - riassorbibili e non riassorbibili - destinate ad essere utilizzate come *filler* iniettabili a uso professionale.**

Circolare n. 15903

SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Ministero della Salute:
***Nota informativa in merito alla vendita di sostanze e associazioni di sostanze -
riassorbibili e non riassorbibili - destinate ad essere utilizzate come filler
iniettabili a uso professionale***

Si trasmette la nota informativa del Ministero della salute prot. 0041297-12/05/2026-DGDMF-MDS-P ([clicca qui](#)), inerente alla vendita di sostanze e associazioni di sostanze - riassorbibili e non riassorbibili - destinate ad essere utilizzate come filler iniettabili a uso professionale.

Nel rinviare alla lettura integrale del documento per ogni opportuno approfondimento, si riportano di seguito i principali contenuti.

I filler rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici.

Nello specifico, sono dispositivi iniettabili che presuppongono un atto medico e non sono destinati all'autosomministrazione.

Ai sensi dell'articolo 5 del suddetto Regolamento, un dispositivo può essere immesso sul mercato e messo in servizio esclusivamente qualora sia conforme ai requisiti generali di sicurezza e prestazione e sia fornito e utilizzato nel rispetto della destinazione d'uso indicata dal fabbricante.

In base all'articolo 14 del Regolamento (UE) 2017/745, i distributori – inclusi farmacie e parafarmacie, anche operanti mediante commercio elettronico – sono tenuti a verificare che i dispositivi siano forniti nel rispetto delle condizioni stabilite dal fabbricante, incluse quelle relative agli utilizzatori previsti.

L'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), con nota dell'8 settembre 2023, ha evidenziato i rischi per la salute pubblica connessi a un impiego non conforme dei filler, ribadendo che i **trattamenti di medicina estetica devono essere somministrati esclusivamente da medici abilitati con specifiche competenze professionali.**

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, **le farmacie, le parafarmacie e qualsiasi altro soggetto operante nella distribuzione, ivi inclusi gli operatori del commercio elettronico, sono tenuti ad assicurare che la vendita di tali prodotti sia riservata a soggetti in possesso delle necessarie competenze professionali.**

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)